

DIRETTIVA 2006/78/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2006****che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) È vietato l'ingresso dei sottoprodotti di origine animale appartenenti ai materiali di categoria 1 o categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽²⁾, nella catena della produzione di prodotti tecnici, quali i prodotti cosmetici. È opportuno estendere ai prodotti importati le restrizioni in materia di approvvigionamento imposte sui prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità.

(2) Dato che il materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽³⁾, è compreso nel materiale di categoria 1 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, non è più necessario il riferimento a detto allegato alla voce 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/65/CE della Commissione (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10).

(3) Le disposizioni dell'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001 si applicano — a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo — fino alla data dell'adozione di una decisione secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2 o 4, dello stesso regolamento; a decorrere da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato V dello stesso regolamento.

(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE in tal senso.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE la voce 419 è sostituita dalla seguente:

«419. I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), e gli ingredienti da essi derivati.

^(*) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 marzo 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.